

**RELAZIONE CONCLUSIVA SUGLI APPROFONDIMENTI SVOLTI AI SENSI DELLE  
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 14 APRILE 2016, 177/2016/E/GAS E 6 APRILE 2017,  
220/2017/R/GAS SULLE INFORMAZIONI TRASMESSE ALL'AUTORITÀ  
DALLE SOCIETÀ ITALGAS E NAPOLETANAGAS**

9 ottobre 2018

## INDICE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Attività istruttorie svolte.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>2.1 COSAP relativa agli investimenti incentivati dichiarati per         la località Roma, anni 2009 - 2010.....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>2.2 COSAP relativa agli investimenti incentivati dichiarati per         la località Roma, anni 2011 – 2013.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>2.3 Istanze di rettifica di dati tariffari presentate ai sensi del         comma 4.3 della RTDG 2014-2019 dalle imprese di distribuzione         Italgas Reti S.p.A e Napoletanagas S.p.A.....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>2.4 Verifica della congruità della valorizzazione economica         e patrimoniale della rete di distribuzione del gas di Italgas ubicata         in n. 42 località delle regioni Sicilia, Liguria e Piemonte.....</b>	<b>pag. 14</b>
<b>2.5 Verifica della correttezza delle informazioni comunicate da Italgas         all’Autorità ai fini dei meccanismi incentivanti previsti         dalla RQDG 2014-2019, in materia di qualità del         servizio di distribuzione del gas naturale.....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>3. Conclusioni.....</b>	<b>pag. 17</b>

## 1. Premessa

1.1 Con la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, recante *Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate* l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva (di seguito: Indagine) in materia di investimenti dichiarati dalle imprese dei settori regolati ai fini delle determinazioni tariffarie.

Considerata la complessità e l’ampiezza degli elementi oggetto di verifica è stato previsto che l’Indagine potesse essere articolata in più fasi, individuando di volta in volta un sottoinsieme di fattispecie in cui la tematica relativa agli investimenti si caratterizzasse in termini di problematicità comuni.

1.2 L’Indagine ha riguardato:

- i costi di investimento dichiarati da alcune imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano (avvio con la medesima deliberazione 256/2014/E/com, chiusura con la deliberazione 154/2016/E/com);
- il costo degli impianti di rete per la connessione realizzati da produttori di energia elettrica (avvio con la deliberazione 412/2015/E/eel<sup>1</sup>, chiusura con la deliberazione 664/2016/E/eel).

1.3 Con la deliberazione 14 aprile 2016, 177/2016/E/gas, l’Indagine è stata estesa alla Società Italiana per il gas P.A. – Italgas (di seguito Italgas o la Società) con specifico riferimento alle seguenti tematiche:

- a. la capitalizzazione del canone di occupazione del suolo pubblico (cd. COSAP) versato al Comune di Roma dalla Società in relazione agli investimenti incentivati<sup>2</sup> dichiarati all’Autorità ai fini tariffari dall’anno 2009 all’anno 2013;
- b. la congruità della valorizzazione economica e patrimoniale della rete di distribuzione del gas, con specifico riferimento ai tratti di rete segnalati all’Autorità dagli Amministratori Giudiziari *pro tempore* della Società nei mesi di maggio-luglio 2015 (prot. Autorità n. 16878 del 28 maggio 2015) e del 7 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20698 del 10 luglio 2015);
- c. la correttezza delle informazioni comunicate all’Autorità ai fini dei meccanismi incentivanti previsti dalla RQDG 2014-2019<sup>3</sup>, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale, con particolare riferimento agli obblighi di servizio.

---

<sup>1</sup> Deliberazione 6 agosto 2015 412/2015/E/eel recante *Estensione dell’indagine conoscitiva sugli investimenti delle imprese regolate, avviata con deliberazione 256/2014/E/com, ai costi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori di energia elettrica.*

<sup>2</sup> Ai fini della presente Relazione vengono definiti “*investimenti incentivati*” gli interventi di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo di cui all’articolo 45, comma 3, lettera b) della “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012*” (RTDG 2009-2012).

<sup>3</sup> Parte I Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) recante la *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019*, approvata con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQDG 2014-2019);

1.4 L'aspetto di cui al punto 1.3, lettera a. era in parte già stato oggetto di una precedente indagine dell'Autorità - avviata con la deliberazione 13 gennaio 2013, 14/2013/E/gas<sup>4</sup> e conclusa con la deliberazione 23 ottobre 2014, 520/2014/E/gas<sup>5</sup> – nella quale si evidenziava che la Società non aveva fornito elementi sufficienti alla riconciliazione tra i costi relativi al canone di occupazione del suolo pubblico versato al Comune di Roma negli anni 2009 e 2010 e i corrispondenti valori di investimento dichiarati ai fini tariffari.

In esito alla citata indagine, l'Autorità aveva adottato la deliberazione 10 marzo 2016, 98/2016/R/gas<sup>6</sup> con la quale aveva disposto l'azzeramento del maggior tasso di remunerazione del capitale investito relativo agli investimenti incentivati dichiarati da Italgas per la località 1671- Roma negli anni 2009 e 2010.

Successivamente all'avvio dell'Indagine, in data 6 maggio 2016 (prot. Autorità 13359 del 9 maggio 2016) Italgas ha presentato istanza per ottenere il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'art. 45, comma 3, lettera b) della RTDG 2009-2012 (le cui disposizioni sono state prorogate per l'anno 2013 con la deliberazione 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas) con riferimento al valore degli investimenti incentivati dichiarati per la località 1671 - Roma.

Contestualmente, in data 9 maggio 2016 Italgas ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la deliberazione 98/2016/R/gas e i relativi atti preparatori e conseguenti (tra cui la deliberazione 177/2016/E/gas). Il giudizio è attualmente pendente innanzi allo stesso Tribunale Amministrativo.

1.5 Per quanto riguarda le verifiche di cui al punto 1.3, lettera b., le comunicazioni trasmesse dagli Amministratori Giudiziari *pro tempore* di Italgas riportavano evidenze in merito a:

- a. accertamenti svolti nel periodo 2007-2009 da un consulente tecnico di Italgas sullo stato di posa delle reti di distribuzione ubicate in alcune località del "Distretto Sud" del Paese;
- b. verifiche a campione svolte da un tecnico incaricato dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, sulla conformità di alcune reti di distribuzione del gas in n. 42 località delle regioni Sicilia, Piemonte e Liguria.

In relazione ai compiti demandati all'Autorità quanto segnalato dagli Amministratori Giudiziari assume rilevanza unicamente in merito:

- al riconoscimento tariffario degli investimenti dichiarati dalla Società ai sensi della RTDG 2009-2012 e della RTDG 2014-2019;
- ai meccanismi incentivanti disciplinati dalla RQDG 2009-2013 e dalla RQDG 2014- 2019, con riferimento agli obblighi di servizio previsti dalle citate disposizioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale.

---

<sup>4</sup> Deliberazione 24 gennaio 2013, 14/2013/E/gas recante *Avvio di indagine conoscitiva sui dati di investimento trasmessi dalle imprese distributrici di gas.*

<sup>5</sup> Deliberazione 23 ottobre 2014, 520/2014/E7gas recante *Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità 14/2013/E/gas in materia di trasmissione dei dati relativi agli investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione del gas.*

<sup>6</sup> Deliberazione 10 marzo 2016, 98/2016/R/gas recante *Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2014*

- 1.6 In esito agli accertamenti di cui al punto 1.5.a, nel bilancio di esercizio 2010 le società Italgas e Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. (di seguito: Napoletanagas)<sup>7</sup> avevano operato delle svalutazioni dei cespiti, stornate nel bilancio civilistico dell'anno successivo. Tali svalutazioni sono state comunicate agli Uffici dell'Autorità in sede di revisione tariffaria 2012 (riferita all'anno di bilancio 2010) sotto forma di dismissioni.
- 1.7 In data 14 settembre 2016 (prot. Autorità 25619), la società Italgas Reti S.p.A.<sup>8</sup> (di seguito: Italgas o la Società), ha inviato all'Autorità un'istanza di rettifiche di dati tariffari, riferita anche allo storno di svalutazioni contabili operate nell'anno di bilancio 2010 sul valore di reti di distribuzione del gas ubicate nel "Distretto Sud" del Paese.

Nella stessa data la Napoletanagas ha presentato un'istanza analoga con riferimento a località di sua competenza (prot. Autorità n. 25558).

Un primo esame delle richieste ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra le località indicate nelle sopra citate istanze con quelle oggetto della segnalazione di cui al punto 1.5, lettera a. da parte degli Amministratori Giudiziari.

Conseguentemente, con la deliberazione 6 aprile 2017, 220/2017/R/gas<sup>9</sup>, l'Autorità ha subordinato l'accettazione della parte dell'istanza di rettifica presentata dalla Società riferita allo storno delle svalutazioni all'esito di verifiche da effettuarsi nell'ambito dell'Indagine. Pertanto le tariffe di riferimento approvate con la deliberazione 220/2017/R/gas non hanno tenuto conto delle rettifiche richieste dalle società con le citate istanze di storno delle svalutazioni. Con la medesima deliberazione, inoltre, l'ambito dell'Indagine è stato esteso anche all'istanza presentata dalla Napoletanagas. In ragione dell'avvenuta fusione per incorporazione di Napoletanagas in Italgas Reti S.p.A, le risultanze della presente Indagine rendono conto anche delle verifiche riferite all'istanza di rettifica presentata dalla società incorporata.

- 1.8 In merito alle risultanze di cui al punto 1.5.b, per far fronte ai successivi lavori di risanamento delle reti di distribuzione ubicate in Sicilia, Piemonte e Liguria, Italgas aveva accantonato nel bilancio al 31 dicembre 2014 un "*fondo rischi per adeguamento impianti*" dell'importo di 20 milioni di euro.

Il menzionato fondo rischi è stato utilizzato dalla Società negli esercizi 2016 e 2017 per circa 600 mila euro ed è stato rilasciato a fine 2017 per l'importo residuo.

- 1.9 Nel corso dell'Indagine, sono intercorsi numerosi scambi documentali tra gli Uffici e le società Italgas e Napoletanagas come di seguito riportato:

- note da Autorità a Italgas:
  - 11 ottobre 2016 (prot. Autorità 28831);

<sup>7</sup> Società cessata dall'1 ottobre 2017 a seguito di fusione per incorporazione in Italgas Reti S.p.A..

<sup>8</sup> Con decorrenza 12 settembre 2016, Società Italiana per il gas P.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Italgas Reti S.p.A.; quest'ultima risulta controllata da Italgas S.p.A (società costituita l'1 giugno 2016) a seguito del trasferimento da Snam S.p.A. a Italgas S.p.A. del 100% della partecipazione di Italgas Reti S.p.A. Gli approfondimenti successivi alla suddetta variazione di assetto societario sono stati condotti per il tramite della capogruppo Italgas S.p.A..

<sup>9</sup> Deliberazione 6 aprile 2017, 220/2017/R/gas, recante *Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017*.

- 1 dicembre 2016 (prot. Autorità 35706);
- 7 giugno 2017 (prot. Autorità 1947);
- 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25361);
- 30 maggio 2018 (prot. Autorità 17122);
- 26 giugno 2018 (prot. Autorità 19496);
- note da Italgas a Autorità:
  - 10 novembre 2016 (prot. Autorità 32818 );
  - 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37405);
  - 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 38331);
  - 27 gennaio 2017 (prot. Autorità 3203);
  - 27 marzo 2017 (prot. Autorità 12566);
  - 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22464);
  - 6 luglio 2017 (prot. Autorità 23103);
  - 25 settembre 2017 (prot. Autorità 31127);
  - 22 gennaio 2018 (prot. Autorità 2073);
  - 29 marzo 2018 (prot. Autorità 11169);
  - 13 giugno 2018 (prot. Autorità 18548);
  - 22 giugno 2018 (prot. Autorità 19327);
  - 17 luglio 2018 (prot. Autorità 21623);
  - 25 luglio 2018 (prot. Autorità 22263);
- note da Autorità a Napoletanagas:
  - 7 giugno 2017 (prot. 19946);
  - 27 luglio 2017 (prot. 25363);
- note da Napoletanagas a Autorità:
  - 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22463);
  - 25 settembre 2017 (prot. Autorità 31128).

## **2. Attività istruttorie svolte**

### **2.1 COSAP relativa agli investimenti incentivati dichiarati per la località Roma, anni 2009 e 2010**

2.1.1 A seguito della rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009-2014 approvata con la deliberazione 98/2016/R/gas, con la quale, tra l'altro, è stato previsto l'azzeramento del maggior tasso di remunerazione degli investimenti incentivati dichiarati da Italgas per la località 1671 – Roma per gli anni 2009 e 2010, in data 6 maggio 2016 la stessa Italgas ha formulato istanza all'Autorità per il riconoscimento della predetta maggiorazione sulla base di ulteriore documentazione giustificativa fornita rispetto a quella prodotta in esito a precedenti richieste degli Uffici. Tale documentazione era in gran parte costituita da copie cartacee di n.

1.760 bollati<sup>10</sup> riferiti a interventi di sostituzione di condotte in ghisa eseguiti a Roma negli anni 2009 e 2010.

La suddetta istanza del 6 maggio 2016 conteneva elementi informativi riconducibili alla medesima tipologia di intervento oggetto delle precedenti comunicazioni che la Società aveva inviato all'Autorità nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi della deliberazione 14/2013/E/gas. Tali elementi conducevano però a risultati significativamente differenti in termini di valori della COSAP relativa agli investimenti incentivati. In tal senso, la Società segnalava importi della COSAP di circa 829 mila euro inferiori rispetto a quelli in precedenza dichiarati nelle raccolte dati dell'Autorità (importo originario della COSAP relativo agli anni 2009-2010 pari a 8,27 milioni di euro<sup>11</sup>).

Tali differenze sono state giustificate dalla Società come derivanti da un approccio maggiormente conservativo nel rendicontare gli investimenti incentivati rispetto a quello adottato in precedenza (con specifico riferimento alla completezza della documentazione giustificativa degli interventi).

L'esame di tale documentazione fornita ha evidenziato che:

- a. le “nuove” rendicontazioni degli interventi incentivati non ricomprendevano esattamente gli stessi bollati indicati nei prospetti trasmessi all'Autorità nell'ambito della precedente istruttoria 14/2013/E/gas (ci si riferisce, in particolare, ai prospetti allegati alla nota della Società del 9 maggio 2014);
- b. per numerosi documenti esaminati (circa 650 bollati su un totale di 1.760) la Società ha ricalcolato l'importo della COSAP escludendo alcuni lavori ritenuti non pertinenti al perimetro dell'incentivazione e riducendo esclusivamente il parametro (espresso in metri lineari) relativo al suolo pubblico occupato<sup>12</sup>, omettendo di considerare la parte di canone relativa alle cd. ‘attività strumentali di cantiere’<sup>13</sup>, (espressa in metri quadrati);
- c. tra gli interventi esaminati, alcuni risultavano eseguiti al di fuori delle carreggiate stradali (per es. lavori di scavo trasversali alla carreggiata o di ripristino dei marciapiedi) inducendo a ritenere che gli stessi non fossero afferenti alla sostituzione delle condotte stradali;
- d. alcune concessioni di occupazioni del suolo pubblico rilasciate dal Comune di Roma, che la Società ha classificato tra gli investimenti incentivati, riportavano come descrizione degli interventi: “*riparazione dispersione gas e ripristino*”, “*riparazione fuga*” o anche “*riparazione gas*”; si è ritenuto che tali attività non rientrassero nel perimetro degli investimenti incentivati ai fini tariffari e, più in generale, tra i costi di capitale, quanto piuttosto nei costi operativi di esercizio;

---

<sup>10</sup> Per bollato, seguendo la terminologia adottata da Italgas, si intende la richiesta di autorizzazione a eseguire scavi.

<sup>11</sup> Importo desunto dalla nota della Società in data 9 maggio 2014.

<sup>12</sup> Il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato come somma del “canone di occupazione” e del “canone di occupazione per attività strumentali di cantiere” dove, “canone di occupazione” = [ tariffa \* suolo occupato (metri lineari) \* durata intervento (gg)] e “canone di occupazione per attività strumentali di cantiere” = [ tariffa \* suolo occupato (metri quadri) \* durata intervento (gg)].

<sup>13</sup> Trattasi dell'area del cantiere destinata al ricovero dei macchinari e degli attrezzi e, in genere, a tutte le attività strumentali a quella principale.

- e. per circa 100 degli interventi rendicontati non è stata fornita la documentazione giustificativa o ne è stata fornita solo una parte rendendo, di fatto, impraticabile il riscontro cartografico dei lavori eseguiti;
- f. per 38 degli interventi rendicontati, infine, la sostituzione di un singolo tratto di condotta risultava attestata da più di un bollato con indicazione di date distinte di scavo e/o di ripristino.

2.1.2 Le anomalie riscontrate dagli Uffici e le rettifiche di valore proposte dalla stessa Società, facendo emergere un quadro di complessiva inattendibilità della documentazione inviata, non integravano i presupposti per accogliere l'istanza tendente a ottenere il riconoscimento del maggior tasso di remunerazione degli investimenti incentivati relativi agli anni 2009-2010 avanzata il 6 maggio 2016. Con nota del 16 febbraio 2017 (prot. Autorità n. 6410) gli Uffici dell'Autorità hanno già inviato formale comunicazione alla Società di rigetto dell'istanza, dando conto anche delle casistiche sopra riportate al punto 2.1.1. Con nota del 10 marzo 2017 la Società ha preso atto del mancato accoglimento dell'istanza del maggio 2016 e ha contestualmente ripresentato istanza richiedendo il riconoscimento dell'extra remunerazione limitatamente agli importi non contestati dagli Uffici, vale a dire non inclusi nelle casistiche presentate.

Le ulteriori rettifiche prospettate dalla Società con la predetta nota hanno confermato il quadro di complessiva inattendibilità delle informazioni trasmesse dalla Società nel corso delle istruttorie.

Anche la documentazione inviata dalla Società in data successiva alla citata comunicazione del 10 marzo 2017 (note Italgas del 29 marzo 2018 prot. Autorità 11169, 13 giugno 2018 prot. 18548 e 17 luglio 2018 prot. 21623) non appare idonea a modificare le conclusioni raggiunte, in quanto non integralmente risolutiva delle problematiche già evidenziate, oltre che pervenuta largamente oltre il termine di trenta giorni previsto nella comunicazione del 16 febbraio 2017 per l'invio di commenti e osservazioni.

## 2.2 COSAP relativa agli investimenti incentivati dichiarati per la località Roma, anni 2011 - 2013

2.2.1 Gli approfondimenti sulla capitalizzazione della COSAP relativa anni 2011-2013 sono stati avviati nel mese di ottobre 2016 con una prima richiesta inviata alla Società (prot. Autorità n. 28831 dell'11 ottobre 2016).

Nel merito, partendo dall'importo complessivo degli investimenti incentivati dichiarati nella raccolta "RAB gas" per la suddetta località (v. Tabella n. 1), gli Uffici hanno chiesto alla Società di specificarne la quota parte riferita alla COSAP dovuta al Comune di Roma.

Tabella 1 - Investimenti incentivati dichiarati all'Autorità

ANNO	INVESTIMENTI INCENTIVATI – loc. 1671 ROMA (valori in euro)	
	ENTRATI IN ESERCIZIO	LAVORI IN CORSO – (LIC)
2011	3.759.778,13	22.571.230,39
2012	27.908.671,35	0,00
2013	9.869.540,00	10.537.153,00
<b>TOTALE</b>	<b>41.537.989,48</b>	<b>33.108.383,39</b>



A tal fine è stata richiesta la predisposizione di prospetti, distinti per annualità, che riportassero per ciascun intervento di sostituzione delle condotte:

- l'importo della COSAP dovuta;
- la tipologia di intervento, la relativa estensione e la sede di esecuzione dei lavori;
- gli estremi dei progetti, delle concessioni di occupazione del suolo pubblico e dei relativi bollati.

In relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel periodo 2011-2013, la Società ha evidenziato la quota parte di COSAP versata al Comune di Roma per l'esecuzione dei relativi interventi di sostituzione delle condotte (v. Tabella n. 2).

Tabella 2: COSAP relativa agli investimenti incentivati (importi desunti dai prospetti riportati nelle note della Società del 16.12.2016, 23.12.2016, 27.1.2017 e dall'Allegato A alla nota del 30.6.17)

ANNO	INVESTIMENTI INCENTIVATI - loc. 1671 ROMA (valori in euro)		
	ENTRATI IN ESERCIZIO (a)	di cui COSAP (b)	Rapporto % (b/a)
2011	3.759.778,13	300.000,00	7,9 %
2012	27.908.671,35	7.950.000,00	28,5 %
2013	9.869.540,00	2.797.297,71*	28,3 %
<b>TOTALE</b>	<b>41.537.989,48</b>	<b>11.047.297,71</b>	<b>26,6 %</b>

\* a seguito istanza di rettifica di dati tariffari della Società prot. n. 15357HDC0256 del 23.12.2015, l'importo originariamente dichiarato è stato aggiornato a euro 2.141.892,00.

Dall'analisi della Tabella n. 2 si evince che i costi complessivamente sostenuti dalla Società nel triennio considerato per gli investimenti incentivati risultano rappresentati, per oltre un quarto del loro valore, dal canone di occupazione del suolo pubblico versato al Comune di Roma.

In merito agli investimenti dichiarati come "lavori in corso", pari complessivamente a circa 33 milioni di euro, la Società ha specificato che i medesimi non hanno beneficiato della maggior remunerazione del capitale investito, o perché dichiarati nelle tipologie ordinarie di investimento (al momento della loro messa in esercizio) o perché entrati in esercizio in anni successivi al 2013, oltre il termine del periodo di applicazione della maggiorazione del *wacc*.

Nel fornire i prospetti contenenti le informazioni di dettaglio relative ai valori della COSAP indicati in Tabella 2, la Società, previa verifica interna della relativa documentazione giustificativa, ha segnalato agli Uffici dell'Autorità la necessità di rettificare gli importi medesimi, nel senso di ridurre il valore degli investimenti incentivati in tariffa, in relazione a:

- a. gli interventi non ricompresi nel perimetro dell'incentivazione (quali, per esempio, le derivazioni di utenza, v. colonna (a) in Tabella 3);
- b. gli interventi di sostituzione incentivata per i quali la documentazione giustificativa non è risultata disponibile (v. colonna (b) in Tabella 3).

Tabella 3: Rettifiche dei valori della COSAP segnalati da Italgas (importi desunti dai prospetti riportati nelle note della Società del 16.12.2016, 23.12.2016, 27.1.2017 e dal punto 1. della nota del 30.6.17)

ANNO	COSAP RELATIVA A INVESTIMENTI INC.TI - loc. 1671 ROMA (valori in euro)			
	Valore iniziale	Rettifiche richieste da Italgas		Valore finale proposto agli Uffici
		non incentivabili (a)	doc.ne incompleta (b)	
2011	300.000,00	24.129,39	42.498,52	233.372,09

<b>2012</b>	7.950.000,00	535.195,10	2.787.021,20	4.627.783,70
<b>2013</b>	2.797.297,71	370.896,71	0,00	2.426.401,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.047.297,71</b>		<b>3.759.740,92</b>	<b>7.287.556,79</b>

Tra i complessivi n. 1.675 interventi di sostituzione rendicontati nei prospetti forniti dalla Società per il periodo 2011-2013, gli Uffici hanno selezionato un campione rappresentativo<sup>14</sup> dei medesimi per i quali è stata richiesta copia della documentazione tecnica e autorizzativa (cartografie, concessioni di occupazione del suolo pubblico, bollati, ecc.).

L'esame della suddetta documentazione ha evidenziato alcune criticità per alcuni degli interventi del campione analizzato, riconducibili principalmente alla:

- non corrispondenza tra i luoghi di intervento riportati in alcuni bollati rispetto a quelli indicati come sostituzioni incentivate nelle cartografie dei relativi progetti;
- presenza di pratiche di occupazione di suolo pubblico *duplicate* per il medesimo intervento/località di sostituzione.

Per ulteriore finalità di riscontro è stata, inoltre, richiesta a Italgas, con nota degli Uffici del 7 giugno 2017 (prot. 19947) copia della documentazione giustificativa relativa ad alcuni interventi estratti dal database del Sistema Informatico Sottosuolo (cd. SIS) del Comune di Roma, non compresi nelle 1.675 sostituzioni incentivate rendicontate dalla Società.

L'esame della documentazione fornita (con specifico riguardo all'allegato "*progetti e bollati*" alla nota della Italgas del 30.6.2017) ha evidenziato la presenza di:

- interventi per attività diverse dalla sostituzione delle condotte (attività di "*pronto intervento*", "*estensione rete*", "*altri lavori*");
- interventi di sostituzione delle condotte in ghisa non supportati da documentazione giustificativa e, per questo motivo, espunti dalla RAB incentivata;
- interventi di sostituzione delle condotte in ghisa con documentazione completa, inseriti nella RAB incentivata, ma non ricompresi nei prospetti forniti ai fini delle verifiche.

2.2.2 Le verifiche eseguite sulla COSAP relativa agli investimenti incentivati dichiarati nel periodo 2011-2013 hanno evidenziato alcune carenze da parte della Società nella tenuta della documentazione giustificativa degli investimenti con riferimento ai suddetti anni.

L'aspetto che più di altri emerge dalle verifiche è la mancanza di una netta differenziazione, a livello documentale, tra i costi relativi agli investimenti ordinari e quelli relativi agli investimenti incentivati.

Detta circostanza è anche confermata dal fatto che:

- a. la Società abbia in più occasioni segnalato le criticità connesse al reperimento delle informazioni e comunicato rettifiche dei dati di investimento sia per interventi non rientranti nel perimetro dell'incentivo sia per costi non supportati da idonea documentazione;
- b. richiedendo la documentazione giustificativa relativa a investimenti classificati come "*ordinari*" siano emerse anche pratiche relative a investimenti potenzialmente riconducibili alla categoria degli investimenti incentivati.

<sup>14</sup> Per ogni annualità, sono stati selezionati interventi tali da coprire circa il 10% delle relative metrature.

Le rettifiche proposte dalla Società hanno interessato circa il 34% del costo della COSAP dichiarato nella raccolta dati 'RAB gas', per un importo complessivo pari a circa 3,7 milioni di euro.

Per quanto detto, la quota di investimenti incentivabili rappresentata dalla COSAP versata dalla Società al Comune di Roma nel periodo 2011-2013 (pari a circa 11 milioni di euro) non risulta adeguatamente riscontrabile per motivi sostanzialmente riconducibili all'inadeguata separazione a livello di documentazione giustificativa tra il valore degli investimenti incentivati e quelli ordinari.

### **2.3 Istanze di rettifica di dati tariffari presentate ai sensi del comma 4.3 della RTDG 2014-2019 dalle imprese di distribuzione Italgas Reti S.p.A e Napoletanagas S.p.A..**

2.3.1 Come anticipato in premessa, con istanze del 14 settembre 2016, Italgas e Napoletanagas hanno chiesto all'Autorità la rettifica di dati tariffari concernenti lo storno di svalutazioni operate nell'anno di bilancio 2010 sul valore di alcune reti di distribuzione del gas ubicate nel "Distretto Sud" del Paese.

In particolare, le due società, a seguito di verifiche effettuate a partire dal 2007 sulle proprie reti di distribuzione, avevano rilevato anomalie costruttive con riferimento al mancato rispetto:

- della profondità di posa delle condotte, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente;
- delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade e/o dei propri capitolati di appalto.

Le anomalie interessavano le reti di distribuzione nella titolarità di Italgas e di Napoletanagas ubicate rispettivamente in n. 49 e n. 17 comuni del Sud Italia (le regioni interessate sono Calabria, Molise, Puglia, Basilicata e Campania).

A fronte di tali anomalie, Italgas e Napoletanagas nella redazione del bilancio 2010, avevano operato una svalutazione del valore dei relativi cespiti rispettivamente per importi pari a circa 7,8 milioni di euro e 2,4 milioni di euro.

Secondo quanto asserito da entrambe le società gli importi delle svalutazioni erano stati determinati in misura pari al costo stimato (su base parametrica) per la realizzazione di una soletta di cemento armato da posizionare a protezione della condotta: tale accorgimento è previsto dalle norme vigenti in caso di insufficiente profondità di posa. In sede tariffaria le suddette svalutazioni erano state rappresentate come "*dismissioni*" nell'anno 2012.

Nelle istanze presentate, le società hanno sostenuto di aver ripristinato entro l'anno 2011 con varie modalità lo stato dell'arte delle opere e, conseguentemente, di aver stornato nel bilancio 2011 le svalutazioni operate nel 2010. Nel caso di Italgas la rivalutazione operata è stata pari a circa 6,6 milioni di euro e, quindi, ha compensato solo una parte delle svalutazioni effettuate (7,8 milioni di euro); in merito a tale differenza, la Società ha dichiarato di non aver incluso nella propria istanza gli interventi di ripristino eseguiti in annualità successive al 2011.

2.3.2 Nell'ambito dell'Indagine, gli Uffici con note del 7 giugno 2017 hanno chiesto alla Società (prot. Autorità 19947) e Napoletanagas (prot. Autorità 19946) di fornire un quadro informativo dei motivi che hanno comportato l'iniziale iscrizione delle svalutazioni del valore di cespiti nel

bilancio 2010 e dei successivi interventi di ripristino e/o revisioni di stime che hanno determinato le “*rivalutazioni*” iscritte nel bilancio 2011.

Le richieste sopra citate sono state riscontrate dalla Società e dalla Napoletanagas con note del 30 giugno 2017 (rispettivamente prot. Autorità 22464 e prot. Autorità 22463). In merito, le società hanno prodotto la documentazione relativa a 421 situazioni (291 per Italgas e 130 per Napoletanagas) composte dai saggi effettuati in campo e dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa disponibile (certificati di regolare esecuzione delle opere, planimetrie, schede di valutazione tecnica, richieste di deroga relative alle condizioni di posa etc.).

Dall’analisi della documentazione prodotta è emerso che le rivalutazioni richieste da entrambe le società sono state ricondotte a n. 4 classi di motivazioni:

- *CASO N.1, “conformità legislativa-normativa”, ossia “rivalutazioni operate a seguito di ulteriori accertamenti, anche in considerazione della tolleranza sulla profondità di posa delle tubazioni”*: dai saggi effettuati dalle società è emerso che, per alcuni tratti di rete, la profondità di posa delle condotte è risultata conforme alle prescrizioni normative, anche in considerazione delle tolleranze di misurazione ammesse dalla normativa (le società hanno richiamato, a tal proposito, l’art. 5 del D.M. 30.11.1983<sup>15</sup>);
- *CASO N.2, “deroga rilasciata dall’Ente proprietario”, ossia “rivalutazioni operate per deroga rispetto alle prescrizioni di posa impartite dagli Enti proprietari delle strade”*: per alcuni tratti di rete le società hanno formulato richieste di deroga agli Enti proprietari delle strade per la continuazione dell’esercizio del servizio di distribuzione del gas nonostante il mancato rispetto delle disposizioni dei medesimi Enti in tema di rinterro e profondità di posa delle condotte; le richieste hanno trovato accoglimento presso gli stessi Enti a condizione che le società istanti si facessero carico dei necessari ripristini dovuti, nella maggior parte dei casi, al deterioramento del manto stradale;
- *CASO N.3, “effettuazione di interventi di ripristino a carico delle imprese esecutrici dei lavori originari”*: laddove i saggi hanno evidenziato, tra l’altro, un’insufficiente profondità di posa delle condotte non sanabile con la tolleranza ammessa, sono stati eseguiti lavori di ripristino da parte delle imprese esecutrici dei lavori originari. Gli interventi sono spesso consistiti nella realizzazione di una soletta in cemento armato posizionata a protezione della condotta. L’addebito dei relativi costi alle stesse imprese è avvenuto mediante la stipula di atti transattivi tra le imprese appaltatrici e Italgas (anche per i tratti di rete nella titolarità di Napoletanagas);
- *CASO N.4, “effettuazione di interventi di ripristino da parte di Italgas o Napoletanagas”*: per i rimanenti tratti di rete in cui i saggi hanno evidenziato una profondità di posa inferiore alle prescrizioni di legge, le società si sono fatte carico direttamente dei lavori di risanamento.

2.3.3 In esito agli approfondimenti sulle motivazioni poste a base delle istanze di modifica di dati tariffari per le n. 66 località complessivamente interessate dai controlli, la Tabella n. 4 riporta

---

<sup>15</sup> D.M. 30/11/83 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi”: l’art. 5 dell’allegato A ammette una tolleranza del 5% per misure lineari  $\leq 2,40$  metri e del 2% per misure lineari  $> 2,40$  metri.

un quadro sintetico degli importi di rivalutazione sottesi alle quattro casistiche descritte nel punto precedente.

Tabella 4 – Riepilogo importi di rivalutazione

MOTIVAZIONI RIVALUTAZIONE (importi in milioni di euro)					
	CASO N.1	CASO N.2	CASO N.3	CASO N.4	TOTALE
	CONFORMITA' LEGISLATIVA-NORMATIVA	DEROGA ENTE PROPRIETARIO	INTERVENTI DI RIPRISTINO A CARICO IMPRESE ORIGINARIE	INTERVENTI DI RIPRISTINO A CURA ITALGAS - NAPOLETANAGAS	
<b>ITALGAS RETI</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,6</b>
<b>NAPOLETANAGAS</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>9,1</b>

In relazione agli interventi di risanamento eseguiti dalle imprese esecutrici dei lavori originari o direttamente dalle imprese di distribuzione (casi nn. 3 e 4 in Tabella 4), nella documentazione prodotta dalle stesse società viene attestato che le condizioni minime di sicurezza sulle reti di distribuzione sono state ripristinate, specie con riferimento alle misure di protezione messe in atto per compensare l'insufficiente profondità di interrimento delle condotte, consentendo il mantenimento in esercizio delle reti di distribuzione del gas. Nelle note di entrambe le società in data 30 giugno 2017 si legge infatti quanto segue:

*“sulla base degli accertamenti è anche emerso che alcuni tratti, inizialmente valutati non a norma, sul piano fattuale sono poi risultati conformi...nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni di posa formulate dagli Enti proprietari delle strade, sono state richieste ed ottenute le deroghe dal rispetto delle suddette prescrizioni, ferma restando la conformità alle norme di sicurezza di riferimento...Infine i residui tratti risultati effettivamente non conformi alle prescrizioni normative sono stati risanati mediante la realizzazione di solette in cls armato....”*

Tuttavia per i medesimi interventi, l'analisi della documentazione prodotta ha evidenziato, altresì, che i tratti di rete ispezionati nella quasi totalità (419 su 421) non soddisfano i requisiti previsti dal Capitolato Speciale di Appalto (di seguito, C.S.A.) di Italgas<sup>16</sup> con riferimento a ulteriori difformità di posa evidenziate nei saggi di verifica quali, per esempio, il mancato rispetto: i) delle diverse quote di profondità dello scavo; ii) della composizione del materiale di riempimento di scavo; iii) della profondità di posizionamento della rete di segnalazione.

Dette criticità sono riscontrabili in particolare nei tratti di rete non interessati da interventi di risanamento (casi nn. 1 e 2, in Tabella 4), per i quali Italgas e Napoletanagas hanno presentato istanza di rivalutazione dei relativi cespiti basata su una mera revisione delle stime iniziali (con applicazione della tolleranza del 5% prevista dall'art. 5 del D.M. 30/11/83 alle profondità di posa rilevate in precedenza) o in forza di autorizzazioni in deroga rilasciate dagli Enti proprietari delle strade.

<sup>16</sup> “Capitolato Speciale di Appalto per costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas, impianti di derivazione d'utenza e opere accessorie, ed. 2010” della Società Italiana per il Gas S.p.A..

## 2.4 Verifica della congruità della valorizzazione economica e patrimoniale della rete di distribuzione del gas di Italgas ubicata in n. 42 località delle regioni Sicilia, Liguria e Piemonte

2.4.1 Come richiamato in premessa (punto 1.5), gli Amministratori Giudiziari della Società hanno inviato all’Autorità una relazione riguardante n. 42 località nelle quali un consulente tecnico del Tribunale di Palermo (di seguito: il consulente) ha rilevato varie situazioni di difformità nella realizzazione delle reti di distribuzione rispetto alla normativa in vigore e prospettato gli interventi di risanamento necessari. Nello specifico il consulente ha eseguito complessivamente 152 saggi di verifica su tratti di rete ubicati nelle citate 42 località: in 114 casi ha prescritto l’esecuzione di interventi di risanamento, mentre per i rimanenti 38 non ha rilevato anomalie.

Lo stesso consulente aveva altresì stimato in 20 milioni di euro il costo necessario alla progettazione ed esecuzione delle opere di ripristino individuate ( n. 114 interventi). Basandosi su tali stime la Società aveva accantonato nel bilancio al 31 dicembre 2014 un “*fondo rischi per adeguamento impianti*” di pari importo.

Gli Uffici, con note in data 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25361) e 30 maggio 2018 (prot. Autorità 17122), hanno richiesto alla Società spiegazioni in merito agli interventi effettuati e ai costi sostenuti utilizzando il suddetto fondo. La Società ha riscontrato le richieste dell’Autorità con note in data 25 settembre 2017 (prot. Autorità 31127), 22 giugno 2018 (prot. Autorità 19327) e 23 luglio 2018 (prot. Autorità 22263).

Tra la documentazione fornita da Italgas assumono particolare rilevanza le relazioni denominate *Relazione tecnica sulle attività di indagine del sistema distributivo e successivi interventi di risoluzione e approfondimenti realizzati* (c.d. relazioni di controdeduzione) prodotte dalla stessa Società nel 2016 per ciascuna località in cui si analizzano le problematiche tecniche rilevate dal consulente e si descrivono le valutazioni e soluzioni adottate.

Dall’esame di tali documenti è emerso che:

- la Società ha realizzato complessivamente n. 47 interventi di risanamento, di cui 22 relativi a situazioni segnalate nella relazione del consulente in possesso dell’Autorità<sup>17</sup>;
- per i 47 interventi eseguiti Italgas ha speso negli anni 2016 e 2017 complessivamente circa 600.000 euro mediante utilizzo del fondo di cui sopra, che è stato rilasciato per l’importo residuo nel bilancio relativo all’esercizio 2017.

Nelle residue n. 92 situazioni (n. 114 interventi segnalati dagli Amministratori Giudiziari meno n. 22 interventi eseguiti) la Società ha ritenuto di non adottare le misure indicate dal consulente sulla base delle seguenti valutazioni:

- in n. 43 casi ha ritenuto che le situazioni segnalate dal consulente fossero, in realtà, conformi alla normativa e pertanto ha ritenuto di non intervenire;
- in n. 37 casi la Società si è avvalsa del supporto del Politecnico di Torino e del Consiglio Nazionale delle Ricerche per riesaminare, anche mediante prove sperimentali e rilievi in campo (prelievo e analisi dei materiali di rinterro o misura della distanza da altri sotto-

---

<sup>17</sup> I rimanenti interventi sono relativi a situazioni impiantistiche rilevate dal consulente del Tribunale di Palermo ma non ricomprese nei documenti che gli Amministratori giudiziari avevano trasmesso all’Autorità.

servizi) quanto rappresentato nella relazione del consulente, concludendo che la situazione impiantistica fosse comunque “*accettabile*”;

- in n. 12 casi (riferiti a n. 9 località) gli approfondimenti svolti dalla Società hanno portato a concludere, con riferimento esclusivamente alla composizione dei materiali di rinterro, la loro “*non perfetta accettabilità*”; la Società tuttavia ha ritenuto non necessaria l’esecuzione di interventi di risanamento delle reti; per questi casi i tecnici di Italgas hanno ritenuto di dover intensificare la ricerca preventiva delle dispersioni, poi estesa anche ad altre località come si dirà anche nel successivo paragrafo 2.5.1.

2.4.2 Con riferimento a quanto sopra esposto si ritiene di poter concludere quanto segue:

- a. in relazione ai n. 43 casi<sup>18</sup> in cui la Società ha ritenuto di non intervenire sulle situazioni segnalate dal consulente, considerandole conformi alla “*normativa esterna*”<sup>19</sup>, l’esame svolto dagli Uffici sulle relazioni tecniche di controdeduzione predisposte dalla Società, ha evidenziato però che gli stessi tecnici di Italgas hanno comunque valutato la maggior parte dei casi<sup>20</sup> non conformi alla “*normativa interna*”<sup>21</sup> e quindi al C.S.A., in relazione alle tecniche di esecuzione dei lavori e alla qualità dei materiali di rinterro utilizzati;
- b. anche i n. 37 casi<sup>22</sup> ricondotti alla condizione di “*accettabile*” a seguito di approfondimenti sperimentali (es. analisi della composizione del materiale di rinterro, misurazione di distanze da altri sottoservizi, etc), nonché i n. 12 casi<sup>23</sup> per i quali, a seguito degli interventi

---

<sup>18</sup> Classificati come “*intervento non necessario*” nel prospetto in allegato A alla nota di Italgas prot. REISAR 22/2018 del 23 luglio 2018.

<sup>19</sup> Per “*normativa esterna*” la Società intende la conformità delle reti rispetto alle seguenti norme:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” che richiama, tra le altre, le seguenti norme:
  - NORMA UNI 9165:2004 “Reti di distribuzione del gas. Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento”;
  - NORMA UNI 9034, “Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione”;
- NORMA UNI 10576:1996 “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel Sottosuolo”;
- RD 16/03/1942, n. 262 “Approvazione del testo del Codice civile”;
- DPR 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- UNI 9860, “Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo”;
- NORMA CEI EN 50174-3:2004 “Tecnologia dell’informazione - Installazione del cablaggio. Parte 3: Pianificazione e criteri di installazione all’esterno degli edifici”;
- NORMA CEI UNI 70030:1998 “Impianti tecnologici sotterranei. Criteri generali di posa”;
- DM 30/11/83 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi” art. 5 dell’allegato A ammette una tolleranza del 5% per misure lineari ≤ 2,40 m e del 2% per misure lineari > 2,40 m.
- Inoltre, vanno assunti come riferimenti vigenti anche:
  - o il Codice della strada (Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992) e relativi documenti attuativi;
  - i Regolamenti locali, quando presenti.

<sup>20</sup> Fanno eccezione n. 5 località in cui i saggi hanno dimostrato la conformità delle reti al C.S.A..

<sup>21</sup> Per “*normativa interna*” la Società intende la conformità delle reti rispetto a:

- “Capitolato Speciale di Appalto per costruzione e manutenzione reti di distribuzione gas, impianti di derivazione d’utenza e opere accessorie, ed. 2010” della Società Italiana per il Gas S.p.A.;
- Normativa Tecnica Aziendale.

<sup>22</sup> Classificati come “*conforme a seguito approfondimento*” nel prospetto in allegato A alla nota di Italgas prot. REISAR 22/2018 del 23 luglio 2018.

<sup>23</sup> Classificati come “*previsto monitoraggio*” nel prospetto in allegato A alla nota di Italgas prot. REISAR 22/2018 del 23 luglio 2018.

di approfondimento, la Società ha rilevato la “*non perfetta accettabilità dei materiali di rinterro*”, sono risultati non conformi alla normativa interna e al C.S.A..

Dal punto di vista della sicurezza di esercizio nella nota del 25 settembre 2017 si legge testualmente: “...*Italgas non ha individuato particolare criticità dal punto di vista della sicurezza che potessero influenzare l'integrità delle condotte e l'affidabilità del sistema di distribuzione...*”.

Tuttavia, da un lato si prende atto che la Società ha espresso valutazioni diverse in merito alle misure da adottare rispetto a quelle suggerite dal consulente; dall'altro, dal punto di vista economico le difformità rispetto alla “*normativa interna*” e, quindi, al C.S.A. della Società, evidenziate anche nella documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria, portano in ogni caso a considerare non congruo il costo storico attualmente riconosciuto alle reti di distribuzione in esame..

## **2.5 Verifica della correttezza delle informazioni comunicate da Italgas all'Autorità ai fini dei meccanismi incentivanti previsti dalla RQDG 2014-2019, in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale**

2.5.1 Nel corso dell'Indagine sono state acquisite anche informazioni in merito ad alcuni profili relativi agli obblighi di servizio, con particolare riferimento alla periodicità con cui Italgas procede alle ispezioni delle reti ai vari livelli di pressione e al numero annuo di misure effettuate per verificare il grado di odorizzazione del gas naturale distribuito.

Dalle informazioni trasmesse da Italgas agli Uffici emerge che:

- “...*i rappresentanti di Italgas hanno organizzato incontri con tutte le amministrazioni comunali o con le prefetture interessate, nel corso dei quali sono stati esposti i risultati delle analisi tecniche di dettaglio eseguite sulle relazioni [del consulente] nonché illustrati gli interventi proposti in conseguenza....*” (lettera Italgas del 25 settembre 2017, prot. Autorità 301127);
- la ricerca preventiva programmata delle dispersioni è effettuata sugli impianti di distribuzione che servono le n. 42 località oggetto della perizia di stima del consulente con le frequenze previste dall'RQDG. Inoltre, “*nelle vie oggetto dei saggi effettuati sui 42 comuni, si è dato corso ad una più intensa ricerca delle dispersioni (con cadenza semestrale), così come comunicato alle rispettive Prefetture ed ai Comuni coinvolti nei tratti di rete in cui i saggi di verifica hanno evidenziato la presenza di difformità realizzative rispetto alla norma tecnica, la Società effettua ricerche delle dispersioni con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista ordinariamente dalla RQDG*” (ricerca semestrale) (lettera Italgas del 22 luglio 2018, prot. Autorità 19327);
- il numero dei controlli del grado di odorizzazione effettuati sugli impianti di distribuzione a servizio delle n. 42 località in cui la relazione del consulente aveva riscontrato criticità è pari al triplo di quello previsto dalla RQDG. Stando ai dati trasmessi dalla Società, il grado di odorizzante misurato è risultato sempre superiore a quello minimo previsto dalla normativa vigente (lettera Italgas del 22 luglio 2018, prot. Autorità 19327).



Alla luce di quanto emerso nella presente Indagine, tali maggiori controlli appaiono però soprattutto rispondenti a scopi precauzionali e non all'innalzamento della qualità del servizio rispetto allo standard definito dagli obblighi di regolazione.

Ai fini della verifica della correttezza delle informazioni trasmesse in materia di qualità del servizio, limitatamente al loro impatto sui meccanismi incentivanti previsti nel sistema tariffario, l'Autorità effettua inoltre specifici sopralluoghi, in particolare per il controllo del grado di odorizzazione delle reti. Quest'ultime attività sono svolte dall'Autorità avvalendosi della collaborazione con la società Innovhub e la Guardia di Finanza.

A partire dal 2007, anno di inizio degli accertamenti da parte del consulente tecnico di Italgas, risultano effettuati dall'Autorità controlli tecnici per il grado di odorizzazione del gas in 24 impianti che servono le località indicate nella relazione degli Amministratori giudiziari, alcune delle quali controllate più volte. In nessuno di questi casi sono emerse non conformità<sup>24</sup>.

### 3. Conclusioni

In sintesi, in esito agli accertamenti condotti nell'Indagine è emerso quanto segue.

- Per quanto riguarda gli approfondimenti relativi alla COSAP (cfr. punto 2, lettera a) della deliberazione 177/2016/E/gas) le informazioni trasmesse da Italgas hanno evidenziato carenze e incoerenze nella tenuta della relativa documentazione giustificativa degli investimenti incentivati. L'Indagine ha confermato, con riferimento agli anni 2009 e 2010, il quadro già delineato nell'ambito dell'indagine conclusa con la deliberazione 520/2014/E/gas. Le medesime valutazioni circa l'inadeguatezza del materiale fornito dalla Società a supporto sono state tratte con riferimento alla COSAP per gli anni 2011-2013.
- Per quanto riguarda le località segnalate dal consulente tecnico di Italgas la Società, laddove ha ravvisato criticità costruttive, ha effettuato specifici interventi (svolti direttamente o per il tramite delle società appaltanti) per rendere le località conformi alla normativa primaria. Nell'ambito dell'Indagine è stato però verificato che in queste località le reti presentano comunque delle non conformità rispetto al Capitolato di Appalto della stessa Società.
- Anche con riferimento alle località segnalate dagli Amministratori Giudiziari (punto 2, lettera b) della deliberazione 177/2016/E/gas) è stato verificato che Italgas ha provveduto a una verifica e valutazione puntuale della situazione delle reti presenti in ciascuna di esse. Per tali località (per un totale di n. 37 su 42 segnalate nelle regioni Sicilia, Liguria e Piemonte) sono emerse difformità realizzative rispetto a quanto previsto nel Capitolato di appalto: si ritiene pure in questo caso che i valori di libro relativi ai suddetti cespiti non siano congrui a fini tariffari.
- Nel prendere atto delle dichiarazioni fornite da Italgas in merito alla sicurezza delle reti delle località di cui al precedente alinea, si evidenzia che la medesima Società ha cautelativamente

---

<sup>24</sup> Nel medesimo periodo, la Società Italgas è stata oggetto di altri 54 controlli tecnici per l'odorizzazione anche in altre località servite, e sono stati riscontrati, rispettivamente nel 2010 e nel 2016 due casi di odorizzazione non conforme, con conseguente denuncia alle Autorità competenti.

posto in essere delle azioni di monitoraggio specifiche (intensificazione della ricerca programmata delle dispersioni e delle misure del livello di odorizzazione). I controlli tecnici effettuati dall'Autorità in alcune località oggetto dell'Indagine non hanno rilevato non conformità relativamente al grado di odorizzazione. Tuttavia, alla luce di quanto emerso nella presente Indagine, in merito ai maggiori controlli effettuati volontariamente da Italgas, si segnala che tali interventi paiono soprattutto rispondenti a scopi precauzionali e non all'innalzamento della qualità del servizio rispetto allo standard definito dagli obblighi di regolazione.